



ATTO N. 1131

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Squarta, Fioroni e Meloni

**“NORME PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE”**

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 22/11/2021

Trasmesso alla I (referente) Commissione Consiliare Permanente il 23/11/2021

Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

IN TUTTA LA LEGGE

Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

IN TUTTA LA LEGGE

1. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, l'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra liste concorrenti su base circoscrizionale, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

Art. 2

IN TUTTA LA LEGGE

Elettorato attivo e passivo.

IN TUTTA LA LEGGE

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

IN TUTTA LA LEGGE

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta regionale e di assessore regionale.

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità, i soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

2. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale a decorrere dalla individuazione del consigliere supplente ai sensi dei commi 3 e 4 e per tutta la durata dell'incarico di assessore. Nel caso di revoca o dimissioni dall'incarico di assessore, l'Assemblea legislativa delibera in ordine al venir meno della causa di incompatibilità entro quindici giorni dalla comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa della cessazione dell'incarico e dalla data di deliberazione dell'Assemblea legislativa cessa la sostituzione temporanea del consigliere supplente.

3. L'Assemblea legislativa, nella seduta di presentazione dei componenti della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 63, comma 3, dello Statuto, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio nel caso di surroga ai sensi dell'articolo 16.

4. Nel corso della legislatura, qualora un consigliere regionale sia nominato assessore, l'Assemblea legislativa procede alla temporanea sostituzione ai sensi del comma 3, entro quindici giorni dalla comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa del provvedimento di nomina.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 e fino all'entrata in vigore di un'apposita legge regionale, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta e agli assessori regionali, si applicano le norme sull'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente.

Art. 4

Composizione dell'Assemblea legislativa e durata in carica.

1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa è composta da venti membri.

2. La durata in carica dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, con legge della Repubblica, salvo i casi di cessazione anticipata stabiliti dalle vigenti disposizioni.

3. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni il giorno della proclamazione dei nuovi eletti. Tale giornata viene considerata anche per i consiglieri regionali uscenti ai fini del riconoscimento degli emolumenti.

Art. 5

Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi.

1. Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, in due circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Perugia e di Terni.

2. I venti seggi di consigliere regionale dell'Assemblea legislativa sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali; il seggio del Presidente della Giunta regionale è attribuito con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, lettere b) e c).

3. La ripartizione dei venti seggi dell'Assemblea legislativa, tra le due circoscrizioni elettorali è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento permanente della popolazione, per il numero dei seggi ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contestualmente al decreto di indizione delle elezioni.

5. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento permanente della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istat.

Capo II

Procedimento elettorale

Art. 6

Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica o nei casi previsti

dall'articolo 64, comma 1, dello Statuto, dal Vice-Presidente della Giunta regionale ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza degli organi determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, ad esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, entro quattro mesi dalla cessazione stessa con decorrenza dal decreto di scioglimento del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 50, comma 1, dello Statuto. Ai fini della decorrenza del termine di quattro mesi di cui al presente comma, non si computa eventualmente il mese di agosto.

2. Il decreto di indizione delle elezioni è comunicato immediatamente:

a) ai sindaci dei comuni della Regione che ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni capoluoghi di provincia della Regione e al presidente della corte d'appello del capoluogo della Regione.

Art. 7

Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni.

1. Ai fini della elezione dei venti membri dell'Assemblea legislativa, in ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Le liste provinciali devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

2. Ciascuna lista provinciale deve essere collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. Ai fini della presente legge è definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in entrambe le circoscrizioni elettorali, contrassegnate dal medesimo simbolo e collegate allo stesso candidato Presidente della Giunta regionale.

4. Le liste provinciali che compongono il gruppo di liste di cui al comma 3 possono concorrere autonomamente alle elezioni oppure possono allearsi ai sensi del comma 5.

5. Ai fini della presente legge è definita "coalizione" l'insieme delle liste presentate a livello circoscrizionale e collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le coalizioni devono essere presentate in entrambe le circoscrizioni elettorali e devono essere costituite dalle stesse liste provinciali. Ai fini della presente legge è definita "coalizione regionale" l'insieme delle coalizioni presenti in entrambe le circoscrizioni elettorali costituite dalle stesse liste provinciali e collegate al medesimo candidato
Presidente della Giunta regionale.

6. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore alla metà con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

7. In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore.

Art. 8

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 108/1968.

UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

7. La presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale è accompagnata, a pena di esclusione, dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, nonché dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con una o più liste provinciali, presenti in entrambe le circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste provinciali collegate.

8. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

9. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, da parte del candidato stesso, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della l. 53/1990, contenente la nomina del delegato autorizzato, oltre che alla presentazione della candidatura, a designare personalmente, o per mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale regionale. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, secondo periodo della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), la dichiarazione di accettazione della candidatura può contenere l'espressione del consenso e della delega alla richiesta del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

10. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 10

Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale.

1. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge ed alla normativa regionale e nazionale in materia, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all'articolo 8, l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la sera stessa, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale.
3. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno, e per deliberare seduta stante. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata in cui sono assunte, ai delegati dei candidati ed agli Uffici centrali circoscrizionali.
4. Contro le decisioni dell'Ufficio centrale regionale è ammesso reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale. Il reclamo è presentato dai delegati del candidato, entro

ventiquattro ore dalla comunicazione della decisione, alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale. L'Ufficio decide entro il giorno successivo. Le decisioni sono comunicate nelle ventiquattro ore ai delegati del candidato ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 11

Presentazione delle liste di candidati.

1. Per ogni circoscrizione elettorale le liste dei candidati devono essere presentate ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 alla cancelleria del tribunale come individuato dal medesimo articolo, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti;

3. In caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, che comporti anche l'anticipo delle elezioni rispetto alla scadenza di durata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il

numero minimo e massimo degli elettori per la presentazione delle liste previsto dal comma 2, è dimezzato.

4. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della Regione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di funzionamento dei propri uffici. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico con avviso divulgato mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni della Regione, nonché mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei comuni, delle province e della Regione, nonché attraverso gli organi di informazione.

5. La firma degli elettori deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, l'indicazione del candidato Presidente al quale la lista è collegata, il nome, cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati nonché il nome, cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990. Deve essere indicato l'indirizzo comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla data del decreto di indizione delle elezioni.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

8. In deroga a quanto previsto al comma 2, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in un gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in seno all'Assemblea legislativa al momento della indizione delle elezioni, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. La corrispondenza della

lista con una forza politica presente nell'Assemblea legislativa è certificata dal Presidente del relativo gruppo consiliare. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti nell'Assemblea legislativa al momento della indizione delle elezioni, che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno un partito, movimento o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

9. Alla lista dei candidati sono allegati:

a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, secondo periodo della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), la dichiarazione di accettazione della candidatura può contenere l'espressione del consenso e della delega alla richiesta del certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti);

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;

d) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti, movimenti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito, al movimento o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti, movimenti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso agli interessati dall'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato a Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato a Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'articolo 9, comma 7.

10. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione del delegato a presentare, personalmente o a mezzo di persona da esso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, la lista dei candidati presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione sempre autenticata ai sensi del presente comma, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 12

Esame ed ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 8, comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto né superiore, e rispettino la disposizione di cui all'articolo 7, comma 7. Dichiarà non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo 11, comma 9, lettera e);

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012 o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b);

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età nel giorno o nei giorni delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o idonea documentazione sostitutiva, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c), d), la numerazione progressiva di cui all'articolo 11, comma 7, dei candidati di ogni lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera del giorno di effettuazione delle verifiche ed operazioni di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista e all'Ufficio centrale regionale.

5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

6. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 5, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. L'Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

7. L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 13

Scheda elettorale. Modalità di espressione del voto.

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista provinciale ovvero i contrassegni delle liste provinciali riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Per ciascuna lista sono previste apposite righe per l'espressione del voto di preferenza ai candidati. L'elettore può esprimere nelle righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o di due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

3. Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista provinciale non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste provinciali a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare a favore solo di una lista provinciale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

4. Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare non oltre quarantacinque giorni precedenti la data delle elezioni, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

Clausola di sbarramento.

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento del totale dei voti validi a livello regionale, compresi quelli espressi in favore dei soli candidati alla presidenza della Giunta regionale.

Art. 15

Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, trasmessi ai sensi dell'articolo 14 della legge 108/1968, procede alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, presso cui è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, numero 2), della l. 108/1968, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni della presente lettera, all'Ufficio stesso, altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 10.

3. Compite le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

a) somma i voti di lista validi espressi secondo quanto previsto dall'articolo 13, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista provinciale nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) somma i voti validi espressi secondo quanto previsto dall'articolo 13, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

e) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere subito inviati dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevuta la documentazione di cui al comma 4:

a) determina il totale dei voti di lista conseguiti da ciascun gruppo di liste, sommando i voti ottenuti a livello circoscrizionale da ciascuna lista provinciale, che costituisce il gruppo di liste, computati ai sensi del comma 3, lettera a) ;

b) determina il totale dei voti conseguiti a livello regionale da ciascun candidato Presidente sommando i voti ottenuti a livello circoscrizionale computati ai sensi del comma 3, lettera b);

c) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che a livello regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi, sulla base delle risultanze delle operazioni di cui alla lettera b);

d) assegna alla coalizione regionale o al gruppo di liste non riunite in una coalizione regionale, collegato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, i seguenti seggi:

1) n. 12 seggi se la coalizione regionale o il gruppo di liste, non riunite in una coalizione regionale, ha riportato un numero di voti validi pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti espressi a livello regionale comprensivi dei voti assegnati ai soli candidati Presidenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a);

2) n. 11 seggi se la coalizione regionale o il gruppo di liste, non riunite in una coalizione regionale, ha riportato un numero di voti validi inferiore al 40 per cento del totale dei voti espressi a livello regionale comprensivi dei voti assegnati ai soli candidati Presidenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a).

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2), sono ripartiti tra le altre coalizioni regionali o gruppi di liste non riunite in una coalizione regionale, ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e);

e) determina la soglia di sbarramento ai sensi dell'articolo 14 in termini di voti validi espressi, calcolando la percentuale del tre per cento sul totale dei voti conseguiti da tutti i gruppi di liste determinato ai sensi della lettera a), a cui si aggiungono i voti espressi in ciascuna circoscrizione elettorale, in favore dei soli candidati Presidenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a). Nel compiere tale operazione traslascia la parte decimale del risultato ottenuto;

f) esclude dalla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che non abbiano ottenuto il risultato minimo del 3 per cento del totale dei voti validi a livello regionale ai sensi dell'articolo 14 e della lettera e);

g) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che ha superato la soglia di sbarramento di cui alla lettera e), computati ai sensi della lettera a);

h) procede, nell'ipotesi in cui risulti proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale un candidato collegato ad una coalizione regionale, alla ripartizione dei seggi assegnati ai sensi della lettera d) tra i gruppi di liste che costituiscono la coalizione stessa e che sono state ammesse alla ripartizione dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale della coalizione regionale per il numero dei seggi spettanti alla stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione regionale. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che compone la coalizione regionale, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso ai gruppi di liste superiori a quello dei seggi complessivamente spettanti alla coalizione regionale ai sensi della lettera d), le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero;

i) nell'ipotesi in cui risulti proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale un candidato collegato ad un gruppo di liste non riunite in una coalizione regionale, procede all'assegnazione ai sensi della lettera d), senza svolgere l'operazione di cui alla lettera h);

l) procede al riparto dei seggi che residuano dalle operazioni indicate alla lettera d), numeri 1) e 2) tra le coalizioni regionali o gruppi di liste non riunite in una coalizione regionale, non collegati al candidato Presidente proclamato eletto e che hanno superato la soglia di sbarramento di cui alla lettera e). Al fine del riparto divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste, non riunite in una coalizione

regionale e delle cifre elettorali regionali delle coalizioni regionali, considerando **anche** i voti espressi solamente in favore del candidato alla presidenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), per il numero dei seggi residui da assegnare più uno, ottenendo così il relativo quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni coalizione regionale o gruppo di liste non riunite in una coalizione regionale, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione regionale o gruppo di liste non riunito in una coalizione regionale. Se, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle coalizioni regionali e gruppi di liste non riunito in una coalizione regionale superi quello dei seggi complessivamente da assegnare, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

m) in relazione alle operazioni di cui alla lettera l), determina il numero dei seggi non potuti attribuire alle coalizioni regionali e gruppi di liste non riunito in una coalizione regionale per insufficienza di quozienti o di candidati e determina, altresì, per ciascun gruppo di liste o coalizione, il numero dei voti residuati. Si considerano voti residuati anche quelli dei gruppi di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente intero ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni regionali o gruppi di liste non riunite in una coalizione regionale per cui le operazioni di cui alla presente lettera hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle coalizioni regionali o gruppi di liste non riunite in una coalizione regionale che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio;

n) a seguito delle operazioni di cui alla lettere l) ed m), procede alla ripartizione dei seggi eventualmente assegnati a coalizioni regionali tra i gruppi di liste che le costituiscono utilizzando il procedimento di cui alla lettera h);

o) proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato proclamato eletto Presidente e che sia collegato a una coalizione regionale o gruppo di liste non unite in una coalizione regionale che abbia conseguito almeno un seggio. Il seggio spettante al predetto candidato è individuato e attribuito con le modalità previste al comma 9.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale ammessa al riparto dei seggi. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione senza considerare i voti espressi per il solo candidato Presidente;

b) divide il totale dei voti di lista validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

c) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);

d) divide i resti di ciascuna lista provinciale calcolati ai sensi della lettera c), per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera b) e li moltiplica per cento. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera c), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera c). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti a livello regionale complessivamente al gruppo di liste in base alle determinazioni di cui al comma 5, sottrae i seggi in eccedenza. I seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali per le quali si abbia un risultato inferiore in termini percentuali del rapporto tra la cifra elettorale circoscrizionale della lista provinciale e il totale dei voti di lista validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione;

b) dispone in una graduatoria per ciascun gruppo di liste per cui risultino seggi residui ai sensi del comma 6, lettera c), le cifre elettorali residuali percentuali¹ di cui al comma 6, lettera d), e attribuisce alle liste provinciali del suddetto gruppo i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, fino a raggiungere per ciascun gruppo di liste il numero di seggi spettanti a livello regionale complessivamente in base alle determinazioni di cui al comma 5.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera c) e del comma 7, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettera b).

1 Criterio della prima assegnazione.

9. L'Ufficio centrale regionale individua, infine, il seggio spettante al candidato Presidente che ha ottenuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo dispone in una unica graduatoria, con riferimento alle liste provinciali di cui al comma 8, [ovvero le liste a cui spetta almeno un seggio] collegate al candidato Presidente che ha ottenuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale, le percentuali derivanti dal rapporto tra le cifre elettorali circoscrizionali di lista di cui al comma 6, lettera a) e il totale dei voti validi di lista espressi in favore delle liste nella circoscrizione. Il seggio spettante alla lista che si posiziona in graduatoria con la percentuale più bassa è individuato quale seggio assegnato al candidato Presidente collegato.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è trasmesso all'Assemblea legislativa, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 16

Surrogazioni.

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista provinciale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella stessa circoscrizione e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati non ancora utilizzati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti nella stessa circoscrizione.

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell'articolo 15, comma 9, al candidato alla presidenza della Giunta regionale non eletto presidente, il seggio è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione della suddetta disposizione. In caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista. Se i candidati di tale ultima lista sono esauriti, il seggio è assegnato alla lista della stessa coalizione che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nella stessa circoscrizione e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti. Nel caso in cui si renda vacante il seggio di cui al primo periodo nell'ambito di una lista non riunita in coalizione e tutti i candidati della stessa lista siano esauriti o indisponibili, il seggio è attribuito alla lista, singola o riunita in coalizione, che abbia conseguito il maggior numero di voti residuati nella circoscrizione in cui si rende vacante il seggio non ancora utilizzati e all'interno di questa al candidato che segue l'ultimo degli eletti nell'ambito delle liste e coalizioni non collegate al Presidente della Giunta regionale eletto.

Art. 17

Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 235 del 2012, l'Assemblea legislativa nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 16.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

Capo III

Norme finali e transitorie

Art. 18

Spese per la campagna elettorale.

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale non possono superare la cifra di euro 100.000,00. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali nelle liste provinciali non possono superare la cifra di euro _____.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota.

Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.

Art. 19

Spese per le elezioni.

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri, comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alla amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione

in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni elettorali.

Art. 20

Abrogazioni.

1. Dalla data di applicazione della presente legge, come stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 3, sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

b) legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)).

Art. 21

Norme finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge si applica la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario). Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, stabilisce che il **sistema di elezione** degli organi regionali di rilievo costituzionale è disciplinato **“con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”**. In tal senso anche l'art. 42, comma 2, dello Statuto prevede che il sistema di elezione dell'Assemblea legislativa sia disciplinato con legge regionale **“nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato”**.

Sempre l'art. 122 della Cost., al quinto comma, ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale rinviando agli Statuti regionali l'eventuale deroga a tale modello scelto a livello nazionale per tutte le regioni. In questo modo la Costituzione tratteggia la forma di governo “suggerita” alle regioni e fondata su una accentuazione del primato del Capo dell'Esecutivo sull'Assemblea, da cui discendono i conseguenti rapporti “di forza” tra Legislativo ed Esecutivo, caratterizzando la forma di governo voluta per il livello regionale delle istituzioni. Il nostro Statuto, nel delineare la figura del Presidente della Giunta regionale, ha riaffermato quindi all'art. 63, comma 1, quanto contenuto nella Costituzione, stabilendo che il Presidente della Giunta regionale viene eletto **direttamente dal corpo elettorale** nella stessa scheda utilizzata per l'elezione dei membri dell'Assemblea legislativa secondo **“le modalità e gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale”**. In tal modo la regione Umbria ha optato per la forma di governo detta “dell'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto”, con i vincoli costituzionali che ad essa conseguono primo tra tutti l'applicazione rigida della formula *simul stabunt simul cadent* senza possibilità di eccezioni, deroghe o modulazioni diverse.

Le disposizioni di principio, in attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, sono contenute nella legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e si riassumono in tre punti fondamentali:

- 1) il sistema elettorale deve agevolare **“la formazione di stabili maggioranze”** in seno al Consiglio regionale e **assicurare “la rappresentanza delle minoranze”**;
- 2) l'elezione del Presidente della Giunta regionale, laddove questo sia eletto a suffragio universale e diretto, deve essere contestuale all'elezione del Consiglio regionale;
- 3) vige il divieto di mandato imperativo;
- 4) nel caso in cui la legge elettorale consenta di esprimere preferenze in ciascuna lista i candidati devono essere presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non devono eccedere il 60 % del totale e sia possibile esprimere almeno 2 preferenze di cui una riservata al candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Art. 1 (Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)

Ciò premesso, l'art. 1 della proposta di legge "ricorda" la scelta fatta dalla Regione a livello di Statuto, e del quale si ribadisce il rispetto, e tratteggia in estrema sintesi il sistema elettorale scelto che sarà poi sviluppato nei successivi articoli: Assemblea legislativa e Presidente della Giunta regionale sono eletti **con voto diretto** espresso dal corpo elettorale; **l'elezione avviene contestualmente** e in tal senso infatti l'art. 63, comma 1, dello Statuto afferma che il Presidente della Giunta regionale viene eletto nella stessa scheda utilizzata per le elezioni dell'Assemblea legislativa; l'elezione dei consiglieri regionali avviene sulla base di liste concorrenti che devono essere presentate in entrambe le province (identificate con le circoscrizioni elettorali). Le liste provinciali, si vedrà poi, potranno unirsi in coalizione con altre liste oppure concorrere in modo autonomo. Tali liste provinciali sono necessariamente collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale. Il criterio proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi corrispondenti ai 20 consiglieri regionali componenti dell'Assemblea legislativa (di cui fa parte, oltre ai venti consiglieri, anche il Presidente della Giunta regionale), è integrato dall'applicazione di un premio di maggioranza, proprio in considerazione del fatto che viene richiesta dalla legge n. 165 del 2004, la formazione di maggioranze stabili che possano agevolare la governabilità dell'istituzione regionale.

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

L'art. 2 della proposta di legge, con riferimento all'elettorato attivo, riprende il principio espresso, in via generale, dall'art. 4, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), calandolo per così dire nell'ambito regionale: dove infatti a livello statale si afferma che *"sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo [...] che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età [...]"*, nella norma regionale si fa espresso riferimento ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Con riferimento invece all'elettorato passivo, ricordiamo che la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) stabilisce all'art. 1 che *"sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione."*

Va ricordato che la Costituzione sancisce all'art. 51 il diritto della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche per entrambi i sessi secondo requisiti stabiliti dalla legge e in armonia ai principi contenuti nell'art. 3. La Corte costituzionale ha tradizionalmente riferito la riserva di legge di cui al suddetto articolo 51 della Costituzione, alla legge statale, a garanzia della parità di accesso alle cariche elettive su base nazionale. Pertanto, in relazione alla competenza legislativa delle regioni, è stata negata la possibilità di derogare sia ai principi costituzionali, che a quelli desumibili da leggi statali

che disciplinano l'elettorato attivo e passivo, in ragione del fatto che non è ammissibile regolare in modo diverso da quanto fatto a livello centrale, situazioni concernenti libertà garantite dalla Costituzione.

Con la norma in esame si ribadiscono quindi principi già presenti nel nostro ordinamento e in alcun modo derogabili da parte delle regioni, con una finalità essenzialmente ricognitiva e volta a fornire un quadro di insieme nell'ambito di una disciplina organica sul sistema elettorale regionale.

Analoghe norme si trovano presenti nelle leggi elettorali di Toscana (artt. 5 e 6 della l.r. 51/2014) e Abruzzo (art. 5 della l.r. 9/2013), non impugnate e nella legge marchigiana, (artt. 2 e 3 della l.r. 27/2004), quest'ultima non impugnata rispetto a tale specifico punto.

Art. 3 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere, di Presidente della Giunta regionale e di assessore regionale

Con il comma 1 dell'art. 3 della proposta di legge si applicano agli assessori "esterni" le stesse condizioni previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali rispetto alle ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.

La disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale è affidata al legislatore regionale nel rispetto di quanto stabilito con legge dello Stato. Detto principio si rinviene nell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, e a tale disposizione costituzionale è stata data attuazione con legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), la quale, agli articoli 2 e 3, declina i principi fondamentali a cui le Regioni devono uniformarsi nel disciplinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Dopo l'entrata in vigore della L. 165/2004, tuttavia, si è posto il problema di valutare quali fossero le disposizioni da applicare in caso di mancata adozione, da parte delle singole Regioni, della disciplina di dettaglio. E' stata la stessa Corte costituzionale a confermare che, in forza del principio di continuità, la disciplina legislativa statale previgente alla modificazione del quadro costituzionale, qualora ad esso conforme, continua a produrre effetti. In sostanza, quindi, nel caso in cui le Regioni non abbiano dato esecuzione a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della L. 165/2004, continua a trovare applicazione quanto disposto dalla L. 23.04.1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario Nazionale). In Umbria, in particolare, il legislatore regionale non ha dato seguito a quanto disposto dai suindicati articoli 2 e 3 della L. 165/2004, tanto che attualmente trova applicazione la citata L. 154/1981. In tal senso è il contenuto dal comma 3 dell'art. 3 della proposta di legge.

Per quanto concerne invece le ipotesi di incandidabilità, poiché con esse si incide sul diritto di elettorato passivo, la normativa di riferimento è quella statale. In particolare l'art. 7 del decreto legislativo n. 235 del 2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della

legge 6 novembre 2012, n. 190), stabilisce che in presenza di una sentenza di condanna in relazione a talune tipologie di reati gravi o comunque commessi ai danni dalla pubblica amministrazione, non si può essere candidati alle elezioni regionali, e non si possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale.

Inoltre, l'art. 3 della proposta di legge introduce analogamente ad altre regioni che hanno operato già da tempo tale scelta, l'ipotesi della incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere regionale, prevedendo la sospensione dalla carica di consigliere regionale di colui che viene nominato assessore in seno alla Giunta regionale. Il consigliere sospeso viene pertanto sostituito applicando le regole che presiedono l'istituto della surroga fintanto che permane l'esercizio delle funzioni di assessore regionale.

La possibilità per la legge regionale di disciplinare la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale è prevista espressamente tra i principi fondamentali stabiliti dall'**articolo 3 della L. 165/2004**.

La Regione Umbria aveva già disciplinato l'incompatibilità fra la carica di componente della Giunta regionale e quella di Consigliere regionale all'articolo 66 dello Statuto regionale, che, proprio su tale punto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 378/2004 in quanto l'articolo 122, primo comma, della Costituzione **riserva espressamente alla legge regionale (e non allo Statuto)**, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali.

Si segnala che le seguenti Regioni hanno disciplinato con propria legge, l'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale:

- **Abruzzo**: articolo 3-bis della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (*Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale*), come aggiunto dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 25;

- **Veneto**: articoli 9 e 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*), come modificati dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19;

- **Lombardia**: articolo 5, comma 3-bis della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (*Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale*), come modificato dalla legge regionale 19 gennaio 2018, n. 3;

- **Toscana**: articolo 27 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*).

Anche il **Molise**, con l'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale*) aveva previsto tale ipotesi di incompatibilità. Tuttavia con la l.r. 1/2020 la suddetta disposizione è stata abrogata.

Le disposizioni regionali sopra citate presentano un contenuto molto simile fra loro e prevedono che la nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore regionale

determini la **sospensione** dalla carica o dalle funzioni di consigliere per la durata dell'incarico di assessore e la temporanea sostituzione del consigliere regionale nominato assessore, con affidamento della **supplenza** al primo candidato non eletto della stessa lista, in conformità alle disposizioni della legge elettorale. Tali disposizioni prevedono anche la revoca della supplenza nel caso in cui il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore.

Soltanto la legge regionale della Toscana, che è meno recente rispetto alle leggi delle altre regioni (la legge regionale Toscana è del 2014 mentre le leggi delle altre regioni sono state approvate tutte nel 2018), prevede che la nomina ad assessore comporti la **decadenza** dalla carica di consigliere, con conseguente surroga del consigliere cessato dalla carica con il primo candidato non eletto della stessa lista (la surroga è disciplinata dall'articolo 26 della stessa legge regionale Toscana).

Ciò premesso, occorre segnalare che se la normativa nazionale prevede espressamente la possibilità per la legge regionale di disciplinare la sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, non prevede, invece, come conseguenza dell'incompatibilità, la sospensione del consigliere regionale nominato assessore e la sua sostituzione temporanea con un supplente. La normativa nazionale prevede piuttosto sempre la decadenza come conseguenza delle ipotesi di incompatibilità. Sebbene siano state rilevate delle criticità in tal senso anche in sede dottrinale, rispetto alla possibile illegittimità costituzionale di una soluzione che poggia sull'istituto della sospensione, tuttavia va dato atto che le sopra citate leggi regionali non risultano impugnate dal Governo davanti alla Corte costituzionale e sono pienamente operanti.

Art. 4 (Composizione dell'Assemblea legislativa e durata in carica)

Il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa è stabilito dall'art. 42 dello Statuto. **Il comma 1 dell'art. 4 della proposta di legge** dispone, pertanto, **che in forza di quanto previsto dalla suddetta disposizione statutaria,** i membri che compongono l'Assemblea legislativa sono venti e che di essa fa parte anche il Presidente della Giunta regionale. E' da rilevare, al riguardo, che il numero dei consiglieri attiene alle materie della "forma di governo" e delle "linee fondamentali di organizzazione", che l'art. 123 Cost. riserva alla fonte statutaria e non già alla fonte legislativa regionale ordinaria. Da qui la necessità di richiamare espressamente la norma statutaria.

Per quanto riguarda invece la durata in carica, va ricordato che l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999, oltre ad aver conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, ha altresì disposto che la medesima legge statale definisca la durata degli organi elettivi. L'art. 122 Cost., primo comma, Cost. è stato quindi attuato dalla legge 165/2004, in virtù della quale gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato

del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi consigli hanno luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori (art. 5).

Al comma 2 dell'art. 4 della proposta di legge si richiama conseguentemente la previsione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, puntualizzando che rispetto alla durata "ordinaria" dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, si possono tuttavia verificare situazioni in cui si ha la cessazione anticipata di tali organi. Le ipotesi sono disciplinate dalla legislazione vigente e sono contenute innanzitutto nell'art. 126 della Cost. nonché nello Statuto. In tal senso anche l'art. 45 dello Statuto rubricato "Scioglimento anticipato" prevede che l'Assemblea legislativa sia sciolta in tutti i casi previsti dalla Costituzione.

Va ricordato in proposito che la Corte Cost., con la sentenza n. 196 del 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa abruzzese con cui si statuiva che la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni, decorrenti dalla data dell'elezione, così motivando: "*La disciplina della durata in carica del Consiglio è infatti attribuita, dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale. Né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.*".

Infine, **in base al comma 3 dell'art. 4 della proposta di legge** si stabilisce che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni il giorno della proclamazione dei nuovi eletti. Si tratta invero di un principio già contenuto nell'art. 3, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, in cui si afferma, infatti, che "*I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti*". Per la proclamazione dei "nuovi" consiglieri e, pertanto, ai fini della decorrenza delle loro funzioni e della contestuale cessazione dalla carica dei consiglieri uscenti, **va fatto riferimento alla data del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale**. La finalità perseguita dalla presente disposizione è quella di evitare che vi sia interruzione di continuità tra i consiglieri uscenti e i nuovi eletti. I primi cesseranno quindi dalla loro carica alla data del verbale di chiusura delle operazioni elettorali e da tale momento i nuovi eletti saranno in carica. Per evitare quindi frazionamenti della giornata e possibili problemi applicativi, l'indennità di cui alla legge regionale n. 28 del 2012 verrà riconosciuta ugualmente ai consiglieri uscenti e ai nuovi eletti per quell'unica giornata che li vede in carica entrambi.

Art. 5 (Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

La novità più significativa introdotta dalla "nuova" legge elettorale rispetto all'impianto legislativo contenuto nella l.r. 4/2015 è costituita dal "ritorno" alle circoscrizioni elettorali come già previsto nella l.r. 2/2010. Il territorio regionale sarà diviso pertanto in due circoscrizioni coincidenti con le province di Perugia e di Terni, mentre attualmente, il

territorio regionale costituisce "l'unica circoscrizione elettorale della regione" (cfr. art. 3, comma 1-ter della l.r. 2/2010, come modificato dall'art. 4 della l.r. 4/2015).

Al fine di ripartire i seggi corrispondenti ai 20 componenti dell'Assemblea legislativa (escludendo quindi il seggio del Presidente della Giunta regionale che viene eletto sulla base dei voti complessivamente ottenuti a livello regionale) si prenderà a riferimento il numero degli abitanti dell'intera Regione nel dato ultimo disponibile e si assegneranno i suddetti 20 seggi in proporzione alla popolazione residente in ogni circoscrizione/provincia, secondo la regola dei più alti resti. L'assegnazione dei seggi deve essere fatta dal Presidente della Giunta regionale contestualmente all'adozione del decreto di indizione delle elezioni.

Art. 6 (Indizioni delle elezioni)

Ai fini dell'indizione delle elezioni il termine *a quo*, fissato al comma 1 dell'art. 6 della proposta di legge, è mutuato dall'art. 3, comma secondo, della legge n. 108 del 1968 il quale, infatti, nel testo vigente prevede, nel caso di "rinnovazione" dei consigli regionali, che le elezioni possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio di durata in carica degli organi. Va ricordato che la l.r. 2/2010 ha modificato il suddetto comma 2 dell'art. 3 della l. 108/1968 stabilendo, oltre a quanto appena ricordato in ordine alla decorrenza del termine di indizione delle elezioni nel caso di durata ordinaria degli organi, che, nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, "*si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi*".

Tale previsione viene, in parte, ripresa anche dal comma 1 dell'art. 6 della proposta di legge, estendendo però il termine a quattro mesi che appare più realistico rispetto agli innumerevoli adempimenti che devono essere compiuti in questo lasso temporale. Laddove poi il termine dei quattro mesi dovesse ricadere durante il periodo estivo non si computerà il mese di agosto.

Si chiarisce poi che le elezioni **devono avere luogo** entro il suddetto termine di quattro mesi dallo scioglimento anticipato della legislatura.

Questa formulazione consentirà di superare i problemi interpretativi che si erano posti all'indomani della cessazione dell'ultima legislatura.

Il comma secondo dell'art. 3 della l. 108/1968, come modificato dall'art. 5 della l.r. 2/2010, si prestava infatti ad una duplice interpretazione, ovvero come teso a stabilire che "entro tre mesi" fosse necessario indire le elezioni, o altrimenti che, entro tale termine, le stesse si dovessero piuttosto tenere.

In quella circostanza si fece riferimento, per dirimere la questione, all'orientamento assunto dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla vicenda delle dimissioni del Presidente della Giunta regionale del Lazio nella IX Legislatura, tenuto conto che sussisteva una norma pressoché identica in quell'ordinamento regionale: infatti, **entrambe, cioè quella umbra e quella laziale, sono mutate dalla lett. b) del co. 2**

dell'art. 5 della legge cost. 1/1999¹ (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni).

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 6002 del 2012, confermando la sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. Il Bis, n. 09280 del 2012, a fronte della mancata convocazione dei comizi elettorali entro il termine di tre mesi, in modo molto chiaro, evidenziava che: *"sul versante della ratio, la norma si prefigge l'obiettivo di assicurare una tempestiva ricostituzione degli organi di governo regionale, in conformità al principio della sovranità popolare sancito dall'art. 1 della Carta Fondamentale e ai canoni costituzionali di efficacia e buon andamento. Viene, quindi, perseguito lo scopo di garantire la restaurazione del pieno funzionamento delle pubbliche istituzioni in modo da ripristinarne la piena legittimazione democratica e l'assolvimento della funzione legislativa garantita e ampliata a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Carta Fondamentale. In questa prospettiva si appalesa incongrua l'interpretazione che, imponendo una puntuale tempistica solo per la fase dell'indizione delle elezioni, di per sé inidonea a soddisfare le esigenze sopra prospettate, non ancori ad alcun limite temporale il loro effettivo svolgimento, ossia il segmento della procedura che effettivamente assicura la piena investitura dell'ente e ne suggella l'integrale ripristino operativo."*

A fronte di queste considerazioni e facendo altresì leva su un pronunciamento assunto incidentalmente dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196/2003², [v. il punto 9, secondo capoverso del Considerato in diritto], il Consiglio di Stato concludeva per aderire ad una interpretazione della disposizione di cui all'art. 5 della legge laziale n. 2/2005 - secondo la quale *"nei casi di scioglimento del Consiglio regionale [...] si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi"* - nel senso che le elezioni devono aver luogo e non semplicemente esser indette entro il lasso temporale di tre mesi dallo scioglimento del Consiglio regionale.

¹ L. Cost. 1/1999, art. 5 (Disposizioni transitorie)

1. Omissis

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, **entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta**. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

² V. il punto 9, secondo capoverso del Considerato in diritto: *"Parimenti, e per la stessa ragione, non è fondata la questione con riguardo alla disposizione che prevede che le elezioni siano indette entro tre mesi (art. 3, comma 6, del testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale dall'art. 3 della legge regionale dell'Abruzzo, **da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo**): anche se non è chiaro se detto termine ad quem – oggi assente nella legge statale, che prevede solo il termine iniziale – sia fatto decorrere, nel caso di scadenza del mandato, da tale scadenza, ovvero dalla quarta domenica antecedente la stessa, a partire dalla quale le elezioni possono avere luogo ai sensi del precedente comma 2. In ogni caso, non può dirsi che tale termine sia eccessivamente lungo, tenuto conto anche che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione."*

Con il comma 1 dell'art. 6 della proposta di legge si chiarisce inoltre che i quattro mesi entro cui devono svolgersi le elezioni iniziano a decorrere da quando il Presidente dell'Assemblea legislativa decreta lo scioglimento dell'Assemblea ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 126 della Cost.

Le elezioni regionali sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica salvo i casi *“di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta”* come previsti dall'art. 64, comma 1, dello Statuto. In tali ipotesi provvederà il Vice -Presidente tenuto conto che lo stesso Statuto precisa che, nelle suddette circostanze, *“subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i componenti della Giunta per l'ordinaria amministrazione”*.

Art. 7 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni)

I venti consiglieri regionali componenti dell'Assemblea legislativa sono eletti attraverso liste che vanno presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni elettorali. Tali liste, pertanto di rilievo provinciale, contrassegnate dal medesimo simbolo, devono essere necessariamente collegate ad un candidato che concorre per la carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste che si presentano in ciascuna circoscrizione possono unirsi in coalizione con altre liste provinciali. La **“coalizione”** è, quindi, un insieme di liste provinciali che si collegano ad uno stesso candidato alla presidenza della Regione e che, ovviamente, devono essere presenti in modo speculare in ciascuna circoscrizione elettorale. Si introduce a tal fine anche la definizione di **“coalizione regionale”** e questo per impiegare una terminologia semplificata laddove sia necessario riferirsi alle coalizioni presenti nelle due circoscrizioni costituite da liste contrassegnate dal medesimo simbolo e collegate allo stesso candidato Presidente ai fini delle operazioni elettorali di cui all'art. 15. La ripartizione dei seggi avviene infatti in un primo momento a livello regionale tra i gruppi di liste e successivamente a livello circoscrizionale.

L'art. 7 della proposta di legge oltre a definire cosa si intende per **“coalizione”**, nelle due accezioni sopra ricordate, chiarisce anche il significato di **“gruppo di liste”**. Con tale espressione si intendono quelle liste che sono presenti con il medesimo contrassegno in entrambe le circoscrizioni facenti capo alle due province. Più gruppi di liste costituiscono la coalizione regionale ma possono concorrere anche senza allearsi all'interno di un patto di coalizione (comunque a livello circoscrizionale). Come appena detto, le coalizioni che sono costituite da liste provinciali che **“si alleano”** devono essere presenti in tutte e due le circoscrizioni elettorali.

L'impiego di tale terminologia e la chiarezza delle definizioni date è indispensabile per comprendere poi le modalità attraverso cui vengono effettuate le operazioni elettorali da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale e di quello centrale regionale.

L'art. 7 della proposta di legge si occupa poi di come si compongono le liste provinciali: viene previsto un numero minimo e massimo di candidati da inserire e la garanzia della rappresentanza di genere. Con riferimento a quest'ultima, si ricorda che la stessa l. 165/2004 stabilisce all'art. 4, comma 1, lettera c-bis), numero 1) che, se è prevista

l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati devono essere presenti in modo che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 % del totale.

La conseguenza della violazione delle prescrizioni dettate per la composizione delle liste, come stabilite ai commi 6 e 7 dell'art. 7 della proposta di legge, comporta:

- laddove non sia stato indicato un numero minimo di candidati rispetto a quello prescritto o non sia stata rispettata la rappresentanza di genere, l'invalidità della lista;
- laddove siano stati indicati candidati in numero superiore a quelli prescritti, la cancellazione degli ultimi nomi, fino al ripristino del numero massimo consentito.

Tali "sanzioni" sono previste nello specifico dall'art. 12, comma 1, lettera a) della proposta di legge.

Art. 8 (Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale)

L'art. 8 della proposta di legge rinvia alla legge n. 108 del 1968 per l'individuazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e di quello regionale.

Il primo viene costituito presso ciascuno tribunale che fa capo al comune capoluogo di provincia, quindi si avranno due uffici circoscrizionali: uno presso il Tribunale di Perugia e uno presso quello di Terni. Saranno composti da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale. L'Ufficio centrale regionale è costituito invece presso la Corte d'Appello del capoluogo della Regione e si comporrà sempre di tre magistrati nominati dal Presidente della Corte stessa.

Art. 9 (Elezione del Presidente della Giunta regionale e presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale)

Lo Statuto regionale all'art. 63, comma 1, dispone che il Presidente della Giunta regionale sia eletto direttamente dal corpo elettorale e contestualmente con l'Assemblea legislativa utilizzando a tal fine un'unica scheda elettorale per l'espressione del voto.

Il comma 1 dell'art. 9 della proposta di legge riafferma pertanto questo principio richiamando direttamente la norma statutaria. Il candidato alla presidenza della Giunta regionale che nella competizione elettorale riceve più voti a livello regionale è proclamato Presidente. E' eletto inoltre come consigliere regionale anche colui che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiori al candidato proclamato Presidente. Le modalità per come individuare il seggio da riservare al "secondo arrivato" sono descritte al successivo art. 15. **Si introduce in tal modo un elemento di novità rispetto all'attuale disciplina poiché in base all'art. 2, comma 9, della l.r. 2/2010 come modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2015, sono eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti alla suddetta carica, che siano però collegati a coalizione di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio.**

La presentazione della candidatura alla carica di Presidente, che viene fatto presso l'Ufficio centrale regionale, non richiede la sottoscrizione degli elettori, tuttavia, è indispensabile che la stessa sia accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con

uno o più gruppi di liste provinciali. Stessa cosa dovranno fare i presentatori delle liste in modo tale che vi siano convergenti dichiarazioni su questo specifico punto.

La documentazione che va allegata alla presentazione della candidatura è le seguente:

a) certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, legge n. 53/1990, contenente la nomina del delegato alla presentazione;

c) dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, del DLgs 235/2012, resa ai sensi dell'art. 46, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

d) dichiarazione di collegamento della candidatura a Presidente della Giunta regionale con uno o più gruppi di liste.

Il candidato alla presidenza con la sottoscrizione della candidatura debitamente autenticata, oltre ad autorizzare l'operato del delegato alla presentazione della candidatura, lo autorizza inoltre ad individuare i rappresentanti del candidato presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale regionale.

Art. 10 (Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)

L'art. 10 della proposta di legge disciplina il procedimento di ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e l'eventuale procedimento di contestazione in buona parte mutuato dall'art. 10 della legge n. 108/1968.

Art. 11 (Presentazione delle liste di candidati)

Per la presentazione delle liste di candidati si seguono sostanzialmente le disposizioni contenute all'art. 9 della legge n. 108/1968 che vengono però riprodotte all'art. 11 della proposta di legge, evitando i singoli richiami che renderebbero il testo dell'articolato di più difficile lettura. Per quanto eventualmente non disciplinato si potrà comunque fare riferimento alla suddetta disposizione.

Dopo aver specificato la tempistica per la presentazione delle liste provinciali, si definiscono, quindi, in base agli abitanti delle circoscrizioni interessate, il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste, richiedendo un numero minimo e massimo di firme.

La sottoscrizione delle liste provinciali da parte degli elettori prevede poi "deroghe" particolari: nel caso di scioglimento anticipato della legislatura, le firme sono dimezzate, mentre, non è richiesta alcuna firma, nel caso in cui le liste siano espressione di partiti o movimenti presenti in seno all'Assemblea legislativa. Tale circostanza si verifica qualora detti partiti o movimenti si trovino rappresentati attraverso gruppi consiliari, con esclusione del gruppo misto, già costituiti al momento della indizione delle elezioni, o siano costituiti in gruppo presso il Parlamento, anche in una sola Camera, e siano presenti nella legislatura in corso alla stessa data dell'indizione delle elezioni. Nessuna sottoscrizione è

altresì richiesta per la presentazione di liste da parte di partiti, movimenti o gruppi politici presenti nell'Assemblea legislativa al momento dell'indizione delle elezioni e che abbiano effettuato la dichiarazione di collegamento con un partito, movimento o gruppo politico costituito in gruppo in Parlamento in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni. In quest'ultimo caso, così come nell'ipotesi di liste presentate da partiti o movimenti costituiti in gruppo presso il Parlamento anche in una sola Camera, nella legislatura in corso alla stessa data dell'indizione delle elezioni, è necessario che il legale rappresentante del partito o del movimento o suo delegato sia autorizzato in sede di sottoscrizione della lista alla sua presentazione.

Il modulo su cui va apposta la firma degli elettori contiene alcune informazioni per l'identificazione dei candidati e l'indicazione del collegamento con il candidato alla presidenza della Giunta regionale. L'autenticazione delle firme non può essere antecedente al decreto di indizione delle elezioni e ciascun elettore di un comune della Regione può sottoscrivere una sola lista elettorale. I candidati sono elencanti secondo una numerazione progressiva in base all'ordine di presentazione.

L'art. 11 della proposta di legge individua poi gli allegati che completano la documentazione necessaria ai fini della presentazione delle liste provinciali.

Si ricorda poi che la dichiarazione di presentazione della lista contiene l'individuazione del delegato a presentare personalmente, o a mezzo di persona dallo stesso autorizzata con dichiarazione autenticata da notaio, la lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale nonché l'indicazione dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio o presso l'Ufficio centrale circoscrizionale eventualmente anche a mezzo di persone autorizzate, sempre con dichiarazione che va autenticata da notaio.

Art. 12 (Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati)

L'art. 12 della proposta di legge descrive, mutuando in buona parte il contenuto dell'art. 10 della legge n. 108 del 1968, la procedura di esame delle liste condotta dagli Uffici centrali circoscrizionali. Le verifiche riguardano innanzitutto il rispetto dei termini previsti per la presentazione, il numero di sottoscrittori o il rispetto dei presupposti che consentono la deroga alla raccolta di firme e il rispetto dei criteri di rappresentanza di genere. In generale il difetto dei presupposti richiesti comporta l'invalidità della lista fatto salvo l'ipotesi in cui non sia stato rispettato il numero massimo di candidati come stabilito dall'art. 7, comma 6, per cui i nominativi non devono essere superiori al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione. Il mancato rispetto comporta infatti la cancellazione dei nomi in più e non l'invalidità della lista stessa.

L'esame delle liste e delle candidature, con la conseguente eventuale cancellazione di nomi, è effettuata secondo una tempistica piuttosto stringente e ben scandita. La sera stessa in cui l'Ufficio centrale circoscrizionale ha effettuato dette verifiche, i delegati possono prendere cognizione delle risultanze. La mattina successiva gli stessi delegati possono essere sentiti e può essere ammessa nuova documentazione, all'esito l'Ufficio delibera, seduta stante, in via definitiva. Le decisioni possono essere oggetto di ricorso

davanti all'Ufficio centrale regionale. I delegati hanno 24 ore di tempo dalla comunicazione delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per fare ricorso depositandolo presso lo stesso Ufficio circoscrizionale che in giornata deve trasmetterlo all'Ufficio regionale. Quest'ultimo decide al più tardi entro due giorni.

Art. 13 (Scheda elettorale. Modalità di espressione del voto)

L'art. 13 della proposta di legge oltre a descrivere sinteticamente il contenuto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto di preferenza, chiarisce, in relazione alle diverse modalità di espressione del voto, gli effetti conseguenti ai fini del numero e quindi del computo dei voti espressi. A tal fine, infatti, votare per il solo candidato alla presidenza comporta che il voto espresso si intenda reso anche in favore della coalizione o della lista singola, collegate al candidato Presidente. Analogamente il voto espresso in favore della sola lista provinciale comporta l'estensione del voto in favore del candidato alla presidenza collegato a quella lista. Inoltre, se si esprime la preferenza senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, il voto si intende espresso anche in favore della lista medesima oltre che per il candidato o i candidati se le preferenze sono due. Se invece si votano più liste all'interno di una coalizione il voto è attribuito al solo candidato Presidente.

Si ribadisce, così come attualmente previsto, che non è ammesso il voto disgiunto la cui eventuale espressione ha come conseguenza la nullità del voto stesso.

Art. 14 (Clausola di sbarramento)

Affinché le liste possano partecipare alle procedure dirette alla ripartizione dei seggi, è necessario che i gruppi di liste abbiano ottenuto, sommando i voti a livello regionale, un numero di voti sul totale che non può essere inferiore al 3 % dei voti validi. Nel computo dei voti si sommano anche quelli espressi in favore del solo candidato alla carica di Presidente.

Art. 15 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

L'art. 15 disciplina le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono, a seguito della consultazione elettorale e dopo che si è ultimato lo scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione, per addivenire alla proclamazione dei risultati.

Nell'arco temporale di 24 ore dal ricevimento della documentazione da parte degli uffici elettorali di sezione, a livello di ciascuna circoscrizione elettorale, viene effettuato, in primo luogo, lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, il quale decide sui voti oggetto di contestazione e non assegnati a livello di sezioni elettorali.

L'Ufficio centrale circoscrizionale procede quindi a sommare i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista. Va precisato che nel computo fatto al livello di sezioni elettorali in questo

dato [voti di lista validi] non sono ricompresi i voti espressi in favore del solo candidato Presidente ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a); detti voti saranno riportati, nell'ambito del verbale delle operazioni degli uffici elettorali di sezione, nel prospetto che riporta il risultato dei candidati Presidenti.

L'Ufficio centrale circoscrizionale calcola, poi, la somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato Presidente, e dai singoli candidati alla carica di consigliere regionale presenti nelle liste provinciali e per i quali si determina anche la relativa graduatoria.

Di tutte le operazioni così compiute viene redatto verbale ed inviata la documentazione all'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio centrale regionale, sulla base dei dati trasmessi dagli Uffici circoscrizionali, determina il totale dei voti di lista di ciascun gruppo di liste, sommando i voti di lista ottenuti a livello circoscrizionale e determina, altresì, il totale dei voti conseguiti da ciascun candidato Presidente e conseguentemente proclama eletto il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto più voti.

Per effetto della proclamazione del Presidente è possibile individuare quindi il gruppo di liste, eventualmente anche costituite da liste riunite in coalizione a livello circoscrizionale (coalizione che deve essere presente con le stesse liste in entrambe le circoscrizioni elettorali – da qui il termine usato per semplificare detto concetto di "coalizione regionale"), a cui il Presidente proclamato eletto si è collegato al fine dell'assegnazione del premio di maggioranza. Tale premio consiste nell'assegnare: n. 12 seggi alla coalizione regionale o al gruppo di liste non riunite in una coalizione regionale, se i voti validi riportati sono pari o superiore al 40% del totale dei voti espressi. E' bene sottolineare che in questo conteggio sono considerati anche i voti espressi in favore del solo candidato Presidente. Sono assegnati invece 11 seggi se il risultato si attesta sotto il 40%.

Una volta assegnato il premio di maggioranza vanno individuati quei gruppi di liste che non hanno superato la soglia di sbarramento e che non parteciperanno pertanto alla ripartizione dei seggi e determinata la cifra elettorale regionale dei gruppi di liste che invece hanno superato la soglia di sbarramento.

Il premio di maggioranza viene quindi ripartito, secondo il modello Hagenbach Bischoff, tra i gruppi di liste qualora le liste a livello provinciale si trovino unite in una coalizione, diversamente se il Presidente proclamato eletto è collegato a una lista provinciale unica singola, presente ovviamente in entrambe le circoscrizioni, questa operazione non viene compiuta. I seggi che residuano a seguito dell'assegnazione del premio di maggioranza sono ripartiti tra i gruppi di liste e le coalizioni regionali non collegati al candidato Presidente proclamato eletto.

All'esito pertanto delle articolate operazioni compiute ai sensi del comma 5 sarà possibile conoscere:

- il candidato Presidente eletto;
- le coalizioni che a livello provinciale sono collegate a quel candidato [c.d. coalizione regionale] o il gruppo di liste [non unite in coalizione regionale], a cui spetta il premio di maggioranza in base al risultato conseguito. Se risulta "vincente" una coalizione regionale si ripartisce quindi il suddetto premio tra i gruppi di liste che la compongono;

- i gruppi di liste o le coalizioni regionali che non sono collegate al candidato proclamato eletto e che partecipano alla ripartizione dei seggi che residuano dopo l'assegnazione del premio di maggioranza. Anche in questo caso, in presenza di una coalizione regionale, i seggi vanno poi ripartiti a livello di gruppi di liste;
- il candidato Presidente che si è posizionato subito dopo il candidato proclamato eletto e al quale spetta un seggio che sarà individuato secondo un meccanismo di graduatoria tra le liste che sono a lui collegate;
- i seggi che sono quindi assegnati (provvisoriamente) ai gruppi di liste che partecipano alla ripartizione dei seggi.

Dopo avere effettuato la ripartizione dei venti seggi a livello di gruppi di liste, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione degli stessi a livello circoscrizionale secondo un meccanismo che, dopo avere determinato il quoziente elettorale circoscrizionale, procede ad assegnare a ciascuna lista provinciale il numero dei seggi attribuibili a quoziente intero. Sono previsti poi meccanismi correttivi laddove a seguito della suddetta operazione risulti che a ciascuna lista del gruppo spettino più seggi rispetto a quelli complessivamente attribuiti al gruppo di liste. I seggi non assegnati a quoziente intero sono poi assegnati sulla base dei più alti resti determinati in percentuale a livello regionale. Infine l'Ufficio centrale procede ad individuare il seggio che va assegnato al candidato Presidente secondo arrivato facendo una graduatoria in percentuale dei risultati ottenuti da ciascuna lista che lo ha appoggiato rispetto al totale dei voti conseguiti complessivamente a livello circoscrizionale dalle liste. La lista che si posiziona ultima in graduatoria renderà disponibile il seggio per il candidato Presidente.

Art. 16 Surrogazioni.

Nel caso in cui durante la legislatura si renda vacante per qualunque causa un seggio, è necessario individuare colui che potrà subentrare in luogo del consigliere regionale uscente. Ovviamente la procedura della surrogazione che disciplina tale eventualità riguarderà solo i Consiglieri regionali e non il Presidente della Giunta regionale eletto, per il quale trova applicazione l'art. 64 dello Statuto.

Il seggio del Consigliere regionale che si rende vacante, **deve essere assegnato al candidato della medesima lista a cui apparteneva il consigliere regionale uscente e che in termini di voti seguiva subito dopo quello risultato eletto.** Se la lista da cui deve essere prelevato il nominativo del nuovo consigliere regionale ha esaurito tutti i candidati, allora, si seguiranno due procedure diverse a seconda che la suddetta lista faccia parte di una coalizione oppure di un gruppo di liste singole (ovvero una lista singola collegata ad un candidato Presidente che si è presentata con lo stesso contrassegno in entrambe le circoscrizioni elettorali). Nel primo caso, laddove vi sia una coalizione, si assegnerà il seggio alla lista della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nella stessa circoscrizione. E all'interno di questa lista si prenderà il nominativo del candidato che segue l'ultimo degli eletti. Se invece la lista concorreva singolarmente (seppure presente in entrambe le circoscrizioni) e non vi sono più nominativi, il seggio è

attribuito a quella lista che nella stessa circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti residuati e non utilizzati e all'interno di questa sarà individuato colui che segue all'ultimo degli eletti. E' da evidenziare che, per questa fattispecie, non rileva la circostanza che la lista (che ha ottenuto il maggior numero di voti residuati e non utilizzati) sia inserita all'interno di una coalizione o abbia concorso singolarmente.

Nel caso in cui si renda disponibile il seggio assegnato al candidato Presidente che ha ottenuto sul piano regionale la seconda cifra elettorale, il seggio è innanzitutto attribuito alla lista e al candidato a cui era stato sottratto per assegnarlo al candidato Presidente. Se tale candidato non è disponibile si fa riferimento a quello che lo segue immediatamente dopo, e così via. Se i candidati di tale lista sono tutti esauriti si applicano, in analogia a quanto previsto per la surroga dei consiglieri eletti quali candidati presenti nelle liste provinciali, le procedure sopra descritte e differenziate a secondo che la lista faccia parte di una coalizione o abbia concorso singolarmente.

Art. 17 Supplenza.

L'art. 17 della proposta di legge disciplina l'istituto della supplenza. Si ricorre a tale istituto allorquando si verifica una causa di sospensione dalla carica nelle ipotesi previste dal decreto legislativo n. 235 del 2012. Durante tutto il periodo della sospensione svolgerà la funzione di supplente quel consigliere regionale a cui, in base all'articolo 16, spetterebbe il seggio in caso di surroga. La supplenza cessa allorquando finisce la sospensione e qualora a questa consegua la decadenza del consigliere sospeso, si procederà alla surroga.

Art. 18 Spese per la campagna elettorale.

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali, in assenza di una espressa disciplina regionale, è dettata dall'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515. Quest'ultima in particolare detta la disciplina "*delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*".

Con l'art. 18 della proposta di legge si detta pertanto una disciplina sostitutiva della normativa nazionale solo con riferimento ai tetti di spesa previsti dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 della legge 43/1995, mentre trova applicazione quanto previsto dalla legge 515/1993 come richiamata dai commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge 43/1995. Ciò, si ricava in particolare dalla previsione di cui al successivo art. 21, comma 1, della proposta di legge laddove si dice che per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le disposizioni, in particolare, della legge 43/1995, oltre che della legge 108/1968.

Art. 19 Spese per le elezioni.

L'art. 19 della proposta di legge riprende alcuni principi espressi dall'art. 21 della legge n. 108 del 1968. Le spese per le elezioni regionali sono a carico della Regione anche quelle relative alle competenze spettanti ai membri degli seggi elettorali. I Comuni, in particolare,

anticiperanno eventuali oneri che non sono direttamente a carico dell'amministrazione regionale e poi saranno rimborsati dietro presentazione di un rendiconto nel termine di tre mesi dalla data delle elezioni.

Art. 20 Abrogazioni.

Con la presente legge si abroga sia la legge regionale n. 2 del 2010, ovvero la prima legge che dopo l'approvazione del nuovo Statuto regionale, ha disciplinato il procedimento elettorale, sia la legge di modifica approvata poco prima delle elezioni regionali del 2015, ovvero la n. 4/2015. Attraverso tali abrogazioni e la conseguente disciplina organica dettata con la presente legge, sarà possibile procedere ad una notevole semplificazione, questo perché la complessità dell'intreccio di dette leggi regionali anche con modifiche operate direttamente sulle leggi statali (la legge 108/1968 e la legge 43/1995) ha determinato una difficoltà di lettura e una mancanza di chiarezza sulle norme vigenti. La decorrenza dell'abrogazione delle suddette leggi regionali è legata alla decorrenza dell'efficacia della presente proposta di legge, che disciplinerà il procedimento elettorale della prossima tornata elettorale.

Art. 21 Norme finali

Nelle norme finali si detta innanzitutto una disposizione di chiusura nel senso che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si potrà fare riferimento alle norme delle leggi statali in materia ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 e alla legge n. 43 del 1995, le quali troveranno quindi applicazione nel testo originario come approvato dal legislatore statale, senza le modifiche successivamente apportate con leggi della Regione Umbria. Rispetto alla scelta fatta dal precedente legislatore che aveva operato attraverso modifiche puntuali apportate alle suddette leggi statali, con una certa difficoltà di lettura e conseguente individuazione delle disposizioni applicabili, con la proposta di legge in esame si è optato invece per disciplinare in una legge organica tutto il procedimento elettorale, tuttavia taluni passaggi del complesso e articolato iter potrebbero non essere stati espressamente considerati dalle norme della proposta di legge e in alcuni casi volutamente non sono state inserite talune disposizioni perché del tutto sovrapponibili alle norme statali a cui quindi si farà riferimento.

Al comma 2 dell'art. 21 della proposta di legge si prevede poi la possibilità di addivenire ad intese con i competenti organi dello Stato per collaborare su taluni aspetti concernenti l'applicazione della presente legge. La norma è formulata in modo da non vincolare in alcun modo gli organi dello Stato ad impegni assunti unilateralmente dalla Regione. In tal senso si ricorda infatti che il Governo nel ricorso n. 20 del 15 febbraio 2005 aveva ritenuto illegittima una norma della legge elettorale marchigiana, la l.r. 27/2004, poiché a suo dire invadeva la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale dal momento che prevedeva come "necessarie" le "intese con i competenti organi dello Stato", così motivando: *"La disposizione non pare ipotizzare cooperazioni da ricercare e «promuovere» quando circostanze di fatto le rendano opportune, ma - per come e'*

formulata - impone adempimenti ad (imprecisati) organi dello Stato, e perciò invade la competenza legislativa esclusiva del Parlamento nazionale". La norma fu poi modificata proprio per superare i rilievi del Governo e ad essa si ispira infatti quella introdotta ora nella presente legge.

Il comma 3 dell'art. 21 della proposta di legge stabilisce infine che, sebbene la legge entrerà in vigore secondo i termini ordinari previsti dallo Statuto (art. 38, comma 1), le disposizioni in essa contenute si applicheranno però con riferimento alle prossime elezioni regionali.